

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
ROMA

Repertorio n. 3566 Raccolta 9472

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il venti giugno duemiladue

(20 giugno 2002)

in Roma, nel mio studio in Viale Mazzini n.88

Avanti a me Dott. Filippo CORIGLIANO Notaio in Roma iscritto

nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

Sono comparsi, rinunciando di comune accordo e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni:

- VIOLET Aldo, nato ad Ancona il 24 giugno 1951, residente in Ancona Via Ascoli Piceno n. 161, consulente del lavoro, codice fiscale n.: VLT LDA 51H24 A271D;

- IENCENELIA Fabio, nato a Cingoli (MC) il giorno 1 febbraio 1954, residente in Ancona Via Torresi n. 113, artigiano, codice fiscale n.: NCN FBA 54B01 C7040;

- CASUCCI Enrico nato a Roma il 13 ottobre 1975, residente a Roma Via della Pisana n. 370 D1, educatore cinofilo, codice fiscale n.: CSC NRC 75R13 H501F;

- RAVINETTI Marina, nata a San Marino il 17 novembre 1950, residente in Roma Lungotevere Marzio n. 3, dirigente d'azienda, codice fiscale n.: RVN MRN 50S57 Z130C;

- REGINELLA Rino, nato a Roma il 28 agosto 1958, residente in Senigallia (AN) Via Intercomunale San Silvestro n. 172,



REGISTRATO ALL'UFFICIO
UFFICIO DI ROMA
IL 6 Luglio 2002
al n. 10569
serie 2
atti Pubblici
con Euro 129.11

ARCHIVIO NOTARILE DI ROMA



imprenditore agricolo, codice fiscale n.: RGN RNI 58M28

H501D; _____

- PERGOLINI Lorenzo, nato a Chiaravalle (AN) il 26 gennaio 1976, residente in Marina di Montemarciano (AN) Viale delle Gardenie n. 42, artigiano, codice fiscale n.: PRG LNZ 76A26

C615H; _____

- POLVERINI Luigi, nato a Roma il 12 aprile 1955, residente in Roma Via Aristobulo n. 45, educatore cinofilo, codice fiscale n.: PLV LGU 55D12 H501R; _____

- GOLINELLI Enzo, nato a Imola il 6 febbraio 1963, residente a Imola Via Sbago n. 15, imprenditore, codice fiscale n.:

GLN NZE 63B06 E289B; _____

- CAVINA Stefano nato a Dovadola (FC) il 23 gennaio 1981, residente in Forlì Via Casa Capacina n.7, educatore cinofilo, codice fiscale n.: CVN SSN 81A23 D704T; _____

- GHERGHI Gianluca nato ad Ancona il 24 febbraio 1966 e residente ad Ancona, via Manzoni, 44/D, impiegato, codice fiscale GHR GLC 66B24 A271I _____

- SMEDILE Emanuele nato a Brindisi il 12 marzo 1973 e residente ad Alba Adriatica (TE) - via dei Tigli, 53, artigiano, codice fiscale SMD MNL 73C12 B180L _____

- CAPPELLARI Roberto nato a Ferrara il 29 agosto 1957 e residente a Ferrara, Località Ravalle, via Fiorile n.34, edpmanager, codice fiscale CPP RRT 57M29 D548L _____

- BAGNI Ilaria nata a Ferrara il 16 febbraio 1967 e residen-

te a Ferrara, Via Terranova, 23, medico, codice fiscale

BGN LRI 67B56 D548E

Dell'identità personale dei componenti, cittadini italiani.

io Notaio sono certo.

1. E' costituita tra di essi componenti e tra quanti potranno in seguito, a norma degli articoli dello Statuto allegato, un'Associazione avente la seguente denominazione:

Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili

(A.P.N.E.C.)

2. La sede dell'Associazione è in Roma, via Giulio Bertoni

n. 11.

3. L'Associazione non ha fine di lucro con scopi, criteri di gestione e indirizzi programmatici meglio indicati nello Statuto allegato.

4. L'Associazione è retta dallo Statuto che, firmato dai
comparenti si allega al presente atto sotto la lettera A
quale parte integrante e sostanziale del medesimo. —

5. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Quota annuale di iscrizione; _____
- Quote suppletive; _____
- Contributi volontari; _____
- Elargizioni e contributi di terzi; _____

6. A norma dello Statuto sono organi nazionali dell'ente:

- Assemblea nazionale; _____
- Il Consiglio Nazionale _____



- Il Presidente del Consiglio Nazionale; _____
- Il Vice Presidente del Consiglio Nazionale; _____
- Il Segretario del Consiglio Nazionale; _____
- Il Collegio dei Probiviri; _____
- Il Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Nazionale; _____

7. I soci costituenti danno vita ad un Comitato formato dai Sig.ri POLVERINI LUIGI, VIOLET ALDO, DIONIGI MAURIZIO, RAVINETTI MARINA e SMEDILE EMANUELE, presieduto dal sig. POLVERINI LUIGI, al quale spetterà la firma sociale di fronte ai terzi e la capacità di stare in giudizio. Detto Comitato gestirà l'Associazione sino alla convocazione della prima assemblea che, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, provvederà all'elezione delle cariche statutarie e l'assemblea sarà convocata entro e non oltre cinque mesi dal presente atto. _____

8. Le persone nominate sono autorizzate a compiere le pratiche inerenti alla legale esistenza dell'Associazione qui costituita. _____

9. Gli esercizi sociali coincidono con l'anno solare e il primo esercizio chiuderà il 31 dicembre 2002. _____

10. L'Assemblea Nazionale è sin da ora delegato ad apportare tutte le modifiche statutarie che riterrà utili e necessarie alla vita associativa, deliberando a maggioranza

Agli effetti fiscali i comparenti dichiarano quanto segue:

a) è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) è obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini della pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) è disciplinato in maniera uniforme il rapporto e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti il diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532 secondo comma del codice civile, sovranità dell'Assemblea dei soci, associati e partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convo-

cazioni assembleari, delle relative deliberazioni dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione del trasferimento a causa di morte e non rivalutabilità dello stesso.

I comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato.

Del presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato in sei pagine di due fogli, ho io Notaio dato lettura ai comparenti che lo approvano.

Atto di

Giuseppe Ferraro

Enrico Bonucci

Maria Raimondo

Giuseppe Zappella

Roberto

Luigi Palmieri

Enrico

Stefano

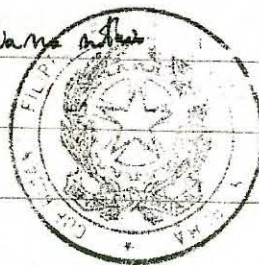
Giuseppe

Emilio Emanuele

Roberto

Floris

Filippo



SPECIFICA	
Repertorio	L. 050
Carta	L. 6198
...	600
...	7400
...	740
...	...
...	...
...	...
...	...
Totale L.	...

IL NOTAIO

[Signature]



Allegato "A" al n. 9472 di Roma

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE NAZIONALE EDUCATORI CINOFILI

282

Titolo I

COSTITUZIONE - SCOPI - OGGETTO DELL'ATTIVITA' - SEDE - DURATA

Art. 1

Costituzione e sede

E' costituita l'Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili (A.P.N.E.C.) con sede in Roma.

Art. 2

Scopi e oggetto dell'attività

L'Associazione si propone e persegue i seguenti scopi:

1 - riunire in albi regionali e in un unico albo nazionale tutti coloro che svolgono la professione di Educatore Cinofilo nelle tre specializzazioni di:

- a) addestratore cinofilo, figura professionale dello specialista in tecniche addestrative di base ed avanzate; si occupa della preparazione dei soggetti per attività cinofile sportive (caccia, difesa, agility, obedience, coursing, ecc.) o della formazione di cani da soccorso (valanga, macerie, ricerca in campo aperto, in acqua, alpino, ecc.) oltre che di cani per lo spettacolo.
- b) formatore di cani di assistenza, figura professionale che si occupa della preparazione di cani ausiliari di portatori di handicap (non vedenti, non udenti e disabili motori) e di cani destinati alla pet therapy;
- c) comportamentista cinofilo, figura professionale che collabora con strutture pubbliche e private per interventi finalizzati alla cultura cinofila, consulente sull'orientamento alla scelta del cucciolo, formatore di allevatori sul corretto approccio con i cuccioli e sull'impostazione educativa del cane e del proprietario. Interviene nel recupero dei cani con problemi comportamentali dovuti a cause diverse da quelle di origine patologica.

Le tre figure professionali devono essere in grado di svolgere un lavoro di prevenzione e di diffusione della cultura cinofila moderna, utilizzando strumenti come corsi per proprietari di cuccioli, consulenza per l'acquisto o l'introduzione del giusto soggetto, conferenze nelle scuole ed ogni altro mezzo idoneo allo scopo.

- 2 - sovrintendere alla formazione di nuovi professionisti e all'accesso alla professione attraverso l'esame di abilitazione alla stessa;
- 3 - promuovere, rappresentare, tutelare e difendere gli interessi professionali e sindacali dei propri iscritti;
- 4 - accrescere e sviluppare l'immagine e le funzioni professionali degli iscritti;
- 5 - favorire e coordinare tutte le iniziative riguardanti la categoria nel campo sindacale, culturale, professionale, tecnico e legislativo;
- 6 - rappresentare gli iscritti negli organismi istituzionali nazionali, regionali e provinciali di categoria e tutelare in tutte le altre sedi gli interessi degli stessi;
- 7 - contribuire all'arricchimento culturale, professionale e sindacale degli iscritti mediante convegni, conferenze e corsi di aggiornamento e perfezionamento.

Art. 3

Adesione ad altri organismi

L'Associazione è apartitica e può aderire a Federazioni e Confederazioni sindacali di liberi professionisti, anche a livello comunitario ed internazionale, che perseguano gli stessi fini e che siano, sotto tutti gli aspetti, indipendenti da partiti o movimenti politici.

Art. 4

Centro Studi Nazionale

L'Associazione attua la formazione e l'aggiornamento culturale attraverso il Centro Studi Nazionale, organismo consultivo degli organi statutari.

Titolo II

ALBI REGIONALI DEGLI EDUCATORI CINOFILI E CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE

Евгений Гнеи.

Mrs. B. B. B.
 B. B. B.
 B. B. B.
 B. B. B.

Ever & Affly.

St. John's Caw' a
George Glynn
Superior General

Reut. Gf. 1
Hore Bapw

Hubert

Art. 5

Albo degli Educatori Cinofili

È costituito in ogni regione l'albo degli Educatori Cinofili.

Un Educatore Cinofilo iscritto in un albo regionale può esercitare l'attività professionale in tutto il territorio dello Stato. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi regionali.

Gli iscritti agli albi regionali formano l'Albo Nazionale.

Art. 6

Condizioni per l'iscrizione nell'albo

Possono essere iscritti all'Albo degli Educatori Cinofili, tutti coloro che hanno conseguito un titolo di studio di scuola media superiore e sostenuto l'esame di abilitazione presso un'apposita Commissione d'esame istituita con apposito Regolamento dal Consiglio Nazionale di cui al successivo art. 20.

L'iscrizione nell'albo si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta semplice, rivolta al Consiglio Nazionale, corredata dei seguenti documenti:

- a) certificato di abilitazione di cui al cpv.
- b) certificato di cittadinanza italiana o documento attestante che l'interessato ha la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero documento attestante che l'interessato è italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, oppure che è cittadino di uno degli Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità;
- c) certificato autentico o autenticato attestante il titolo di studio posseduto;
- d) certificato del casellario giudiziario;
- e) certificato di godimento dei diritti civili;
- f) certificato di residenza;
- g) ricevuta attestante il contributo di iscrizione;
- h) due fotografie, di cui una autenticata, per il rilascio della tessera di riconoscimento;

I citati documenti possono essere sostituiti da autocertificazioni secondo le vigenti norme di legge.

L'Educatore Cinofilo è iscritto all'albo secondo la specializzazione prescelta. Può, avendone i requisiti e sostenuti i relativi esami di abilitazione, essere iscritto a più specializzazioni.

Art. 7

Cancellazione dall'Albo

Il Consiglio Nazionale dispone la cancellazione dall'albo dell'iscritto nei casi di dimissioni o di provvedimento di radiazione pronunciata dal Collegio Nazionale di Probiviri, secondo quanto disposto dal successivo art. 30.

Art. 8

Validità dell'iscrizione, dimissioni, quota associativa.

L'iscrizione all'Associazione vale per un anno solare e si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, salvo presentazione di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non presentate a mezzo di raccomandata almeno un mese prima della scadenza dell'anno solare e vanno presentate al Consiglio Nazionale.

Il rinnovo della quota associativa dovrà essere effettuato entro la fine del mese di aprile di ciascun anno. I diritti derivanti dall'iscrizione decorrono dall'inizio dell'anno solare in corso alla data di ammissione.

Art. 9

Diritti sociali

L'esercizio dei diritti sociali spetta al socio in regola con il pagamento delle quote deliberate e scadute.

Titolo III

ORGANI REGIONALI DELL'ASSOCIAZIONE

Historical
Gus Zucchi

Euro. Council

John R. Smith
Joe Zuppi
Glenzo Poggi

Levy. Colman

Ernest Smith
Steph. Cavina

John Glynn
Sweetie E. E. E. E.

Robert Appell

Flora Bapts

John Smith

Art. 10

Composizione del Consiglio Regionale

L'albo regionale degli Educatori Cinofili è tenuto da un consiglio composto da tre a sette membri effettivi, secondo le decisioni dell'Assemblea Regionale degli iscritti che lo elegge. I componenti del consiglio durano in carica tre anni; i membri eletti sono rieleggibili.

Art. 11

Cariche del Consiglio Regionale

Il consiglio elegge tra i propri membri il presidente, il segretario e il tesoriere.

Art. 12

Attribuzioni del Presidente del Consiglio Regionale

Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio, esercita le attribuzioni a lui conferite dal presente statuto, adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del consiglio, e rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

Art. 13

Attribuzioni del Consiglio Regionale

Il consiglio regionale:

- a) cura la tenuta dell'albo degli Educatori Cinofili della Regione; provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, su disposizione del Consiglio Nazionale, di cui al successivo art. 20.
- b) vigila per la tutela del titolo professionale di Educatore Cinofilo;
- c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgano fra gli iscritti all'albo in dipendenza dell'esercizio della professione;
- d) esprime parere al Consiglio Nazionale sulla misura delle spettanze dovute agli Educatori Cinofili per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione le in materia di liquidazione delle medesime;
- e) adotta i provvedimenti disciplinari;
- f) designa i rappresentanti degli Educatori Cinofili della Regione presso commissioni e organizzazioni di carattere locale operanti nel territorio regionale;
- g) delibera la convocazione dell'Assemblea Regionale;
- h) propone al Consiglio Nazionale le misure del contributo per l'iscrizione nell'albo e di quello da corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonché la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestazioni;
- i) cura il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale.

Art. 14

Elezione del consiglio regionale

Il consiglio regionale è eletto dagli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non più dei due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal consiglio regionale i candidati, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.

Art. 15

Riunioni consiliari. Decadenza dalla carica di consigliere

Il consiglio regionale è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno, ed in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti. In prima convocazione per la validità della riunione è necessaria la maggioranza dei componenti del consiglio; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo di essi.

I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.



Adolf Hall

John Jensen

Emil Lorenz

John Smith

And Olsen

Henrich Rogn

August Schreiner

Emil Johnsen

Steph Carlsen

Johnsen Johnsen

Emil Johnsen

Robert Gjeller

Johnsen

Johnsen

Art. 16

Scioglimento o mancata costituzione del consiglio regionale

Il consiglio regionale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare, o in caso di constatate gravi irregolarità.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.

Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono deliberati dal Consiglio Nazionale.

Art. 17

Assemblea degli iscritti

L'assemblea degli iscritti nell'albo della Regione elegge il Consiglio Regionale e i membri del collegio dei revisori dei conti; approva il conto preventivo e quello consuntivo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione dei conti.

Art. 18

Collegio dei revisori dei conti

Presso ogni consiglio regionale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri eletti dall'assemblea degli iscritti, che nominano al loro interno un presidente.

I revisori dei conti durano in carica tre anni; essi sono rieleggibili.

Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone all'assemblea.

Titolo IV

ORGANI NAZIONALI DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 19

Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è composta da tutti i soci regolarmente iscritti all'Associazione. Compiti dell'Assemblea Nazionale sono:

- 1 - formulare l'indirizzo generale di politica associativa e indicare gli strumenti di massima per il conseguimento dei fini statuari;
- 2 - deliberare sui problemi riguardanti l'attività dell'Associazione e gli interessi degli iscritti;
- 3 - deliberare sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione;
- 4 - controllare ed indirizzare l'operato del Consiglio Nazionale;
- 5 - eleggere il Consiglio Nazionale, il Collegio dei revisori dei conti del Consiglio Nazionale e il Collegio nazionale dei Proviviri.

Art. 20

Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale (C.N.) è l'organo deliberante dell'Associazione. Ha sede in Roma ed è composto da quindici membri. Tali membri sono eletti, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non più dei due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal Consiglio Nazionale i candidati, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.

I membri del Consiglio Nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Non si può far parte del Consiglio Nazionale o di un Consiglio Regionale e, contemporaneamente, del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Nazionale o del Collegio Nazionale dei Proviviri.

Esso si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno.

Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano, con diritto di parola ma non di voto, il presidente del Collegio Nazionale dei Proviviri e il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Nazionale.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed essere inviato, con lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima della data della riunione.

Walter Hallett
John Jensen

Twiss Conner

John R. Runt
Geo. Ogden

Wesley Rogers

Levy Johnson

Low Johnth

Steph Cowin

John G. Glyn

Swedish Ensmuch

Robert Ogden

Horie Bagut

John Runt

In caso di comprovata urgenza o necessità, i termini di cui sopra possono essere ridotti a giorni 7 ricorrendo al servizio telegrafico.

In via straordinaria la convocazione può avvenire:

- a richiesta motivata da almeno 1/3 dei membri effettivi;
- dal Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori per motivi inerenti le sue funzioni;
- dal Collegio Nazionale dei Probiviri.



Art. 21

Cariche del Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale elegge tra i propri membri il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere.

Art. 22

Collegio dei revisori dei conti del Consiglio Nazionale

Presso il Consiglio Nazionale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto di tre membri, i quali eleggono al loro interno un presidente, eletti dall'Assemblea Nazionale fra gli Educatori Cinofili che non siano consiglieri regionali o nazionali, con voto segreto e personale e con il sistema delle liste concorrenti, con voto limitato a non più dei due terzi dei membri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone al Consiglio Nazionale.

Art. 23

Attribuzioni del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale:

- a) vigila sul regolare funzionamento dei Consigli Regionali;
- b) determina, su proposta dei Consigli Regionali, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese, la misura dei contributi di cui alla lettera h) dell'art. 13 nonché la quota necessaria per il funzionamento del Consiglio Nazionale;
- c) decide sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli Regionali e su quelli presentati dagli interessati avverso l'operato, anche di carattere disciplinare, di tali consigli;
- d) coordina e promuove le attività dei consigli regionali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della professione;
- e) studia e promuove ogni e opportuna iniziativa per l'attuazione di forme di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti;
- f) designa i rappresentanti degli Educatori Cinofili presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale, comunitario ed internazionale.

Art. 24

Riunioni consiliari. Decadenza dalla carica di consigliere nazionale.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e in ogni caso almeno ogni sei mesi, ovvero quando lo facciano richiesta almeno cinque dei suoi membri.

I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.

Art. 25

Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Collegio Nazionale dei Probiviri si compone di cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti.

La carica di proboviro nazionale è incompatibile con quella di Consigliere Nazionale.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente ed esplica le sue funzioni secondo le norme dettate al successivo Titolo V.

Le spese di funzionamento del Collegio sono a carico dell'Associazione Nazionale.

Titolo V

SANZIONI DISCIPLINARI

17
Hester Violet

John Fennell

Ernie Louie

Anna Bunt

Joe Feller

George Rogers

Miss Schuman

Ernie Schuman

Stephan C. W.

John Fyfe

Samuel Curran

Robert Apple

Flora Bagot

John Gaylent

Art. 26

Responsabilità disciplinare degli Educatori Cinofili. Azione disciplinare.

L'Educatore Cinofilo che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare dinanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri su denuncia motivata del Consiglio Nazionale.

Art. 27

Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari che il Collegio Nazionale di Probiviri può attuare, sono:

- a) la censura;
- b) la sospensione dall'Associazione per un tempo non superiore ai due anni;
- c) la radiazione.

Art. 28

Censura

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abusi o mancanze di non lieve entità, che tuttavia non ledano il decoro e la dignità professionale.

Art. 29

Casi di sospensione

La sospensione si applica nei seguenti casi:

- a) di abusi o mancanze gravi che ledano il decoro e la dignità professionale
- b) morosità per oltre dodici mesi nel pagamento dei contributi associativi;

La sospensione è dichiarata dal Collegio Nazionale dei Probiviri, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.

Nel caso previsto dalla lettera b) del presente articolo, la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo. Il professionista può tuttavia chiedere al Collegio la cessazione della sospensione ove ne siano venuti meno i presupposti.

L'Educatore Cinofilo a cui sia stata applicata la censura, è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova trasgressione.

Art. 30

Casi di radiazione

La radiazione è pronunciata contro l'Educatore Cinofilo che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.

La radiazione è dichiarata dal Collegio, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.

Art. 31

Istruttoria del procedimento disciplinare

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato, previa contestazione degli addebiti, sia stato invitato a comparire dinanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni quindici, per essere sentito nelle sue discolpe.

L'incolpato può farsi assistere da un difensore.

Art. 32

Svolgimento del procedimento disciplinare

Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri nomina, tra i membri del Collegio, un relatore, il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone i fatti per cui si procede.

Il Collegio, udito l'interessato ed esaminati eventuali memorie o documenti, delibera a maggioranza dei propri componenti.

Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del Collegio. Il proscioglimento è pronunciato con la formula "non essere luogo a provvedimento disciplinare".

Art. 33

12
H. H. H. H.
E. H. H. H.

E. H. H. H.

H. H. H. H.

H. H. H. H.

H. H. H. H.

H. H. H. H.

H. H. H. H.

H. H. H. H.

H. H. H. H.

H. H. H. H.

H. H. H. H.

H. H. H. H.

H. H. H. H.

Ricusazione e astensione

I membri del Collegio Nazionale dei Probiviri devono astenersi quando ricorrono i motivi, in quanto applicabili, indicati dall' art. 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi. Sull' astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio Nazionale che, se non autorizza l' astensione o riconosce legittima la ricusazione restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento. Se non è disponibile il numero di componenti del Collegio prescritto per deliberare, viene chiesto all' Ordine degli Avvocati di Roma di nominare un numero di sostituti fra i suoi iscritti pari al numero dei componenti mancanti.

Art. 34

Notificazione delle deliberazioni

Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all' interessato e al Consiglio Regionale presso il quale lo stesso è iscritto.

Art. 35

Riammissione dei radiati

L' Educatore Cinofilo radiato può essere riammesso purché siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e risulti che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta. Si applicano le disposizioni dell' art. 6.

Art. 36

Prescrizione dell' azione disciplinare

L' azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

Titolo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 37

Condizioni di ammissibilità alla costituzione degli albi

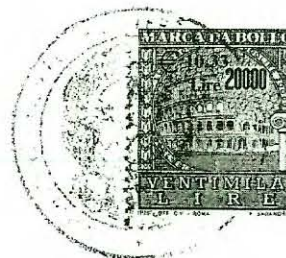
In fase di prima attuazione, possono essere iscritti agli albi tutti coloro che alla data del presente atto possano dar prova di esercitare la professione da almeno tre anni, dimostrare di partecipare a corsi di aggiornamento o di avere competenze specifiche in materia di Educazione Cinofila, nelle singole specializzazioni previste dall' art. 2. Sono esclusi, tuttavia, coloro che abbiano avuto precedenti contestazioni in materia di educazione cinofila o comunque abbiano danneggiato l' immagine della professione.

Coloro che rispondono ai suddetti requisiti possono chiedere l' iscrizione entro un anno dalla validità del presente atto.

Art. 38

Prima costituzione dei Consigli Regionali

In sede di prima costituzione, ove le condizioni non consentano la costituzione di un Consiglio Regionale, il Consiglio Nazionale provvede alla nomina di un Delegato Regionale che, per il periodo di tempo necessario, svolge i compiti attribuiti al Consiglio Regionale, rendendo conto del suo operato al Consiglio Nazionale.



Walter Scott
John Farnham

Empire Court

John Farnham
John Farnham

John Farnham

John Farnham

John Farnham

John Farnham

John Farnham

John Farnham

John Farnham

John Farnham

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI EDUCATORI CINOFILI

- ❖ Nel rapporto zooantropologico ogni comportamento umano deve nascere dalla consapevolezza che l'alterità animale è dotata di dignità propria meritevole del rispetto che si deve ad ogni realtà vivente.
- ❖ Il rapporto tra uomo e cane non è caratterizzato dall'affermazione della superiorità del primo sul secondo, ma solo dalla presa d'atto di una diversa modalità di essere.
- ❖ L'educazione del cane ha come principale funzione quella di aiutare l'animale a superare lo stress derivante dalla vita all'interno di una società urbanizzata che, come tale, è innaturale per qualsiasi animale.
- ❖ L'addestramento ha come scopo principale quello di valorizzare le capacità naturali di ogni singolo cane, frutto della memoria di razza congiunta ad una corretta selezione.
- ❖ Nella pratica di educazione, addestramento e terapia comportamentale devono essere utilizzate metodiche di apprendimento naturali basate sulla sequenza "stimolo-risposta-rinforzo"; tale sequenza non prevede l'uso di alcun metodo coercitivo che sarebbe unicamente segno della inadeguatezza dell'educatore cinofilo.
- ❖ L'utilizzo di pratiche correttive che, in ogni modo, comportino dolore per l'animale, deve essere rifiutato, salvo i casi nei quali sia stato superato dall'animale il limite di una accettabile socialità e siano stati esperiti, senza successo, tutti i tentativi che l'esperienza e la scienza indicano come opportuni.
- ❖ Il continuo evolversi delle scienze che si occupano di comportamento animale impone ad ogni educatore cinofilo la disponibilità a porsi costantemente in discussione ricercando ogni occasione di aggiornamento, confronto e verifica utili al costante miglioramento delle proprie competenze.

Alfredo Valentini
Enrico Lorenzini
Enrico Lorenzini
Enrico Lorenzini
Enrico Lorenzini
Enrico Lorenzini
Enrico Lorenzini
Enrico Lorenzini
Enrico Lorenzini
Enrico Lorenzini
Enrico Lorenzini

Roberto Gualtieri
Ilario Bagnoli
Flavio Gualtieri



Rich.n° 714 del 18.1.2013

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI ROMA
BOLLO VIRTUALE

(autorizzazione n. 053059/09
ai sensi art. 15 DPR 642/1972)

Euro. ottantasette (72) (€88,72)



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
di ROMA

La presente fotocopia, che consta di n.
venti (20) facciate, compresa la presente, è
conforme all'originale. -----

Roma, li 18.1.2013

PER IL SOVRINTENDENTE
IL CONSERVATORE

Dot.ssa Maria Cristina Piretti

